



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 90 del 10/04/2017

Oggetto: RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SU ENTRAMBI I FORNICI DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO SITO SULLA TIBURTINA, TRA VIA ORAZIO E VIA LAGO DI CAMPOTOSTO, PER LAVORI DA PARTE DELLA RFI NEI GIORNI DEL 11 E 12 APRILE 2017

IL DIRIGENTE

Premesso

che la società RFI spa deve eseguire lavori di realizzazione dell'adeguamento dei marciapiedi e degli interventi per la velocizzazione della stazione di Pescara P.N., per la cui esecuzione si rende necessario il restringimento della carreggiata nord e sud del sottopasso di Via Tiburtina;
che con nota acquisita in data 10/04/2017, la società R.F.I. s.p.a., chiedeva l'emissione di apposito provvedimento dirigenziale per la regolamentazione del traffico cittadino nelle zone di pertinenza delle lavorazioni di cui sopra;

Considerato

che al fine di realizzare detti lavori di completamento nella parte terminale del muro andatore in corrispondenza dell'attacco/appoggio con la spalla dell'impalcato del sottovia della Tiburtina, si rende necessario il restringimento della carreggiata su entrambi i fornici nel tratto viario in corrispondenza dello stesso sottovia, nelle giornate del 11 e 12 Aprile 2017;
che al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, a tutela della pubblica e privata incolumità nonché della sicurezza sul cantiere, è indispensabile, per quanto sopra, un restringimento della carreggiata, alternando nelle giornate suddette tale restrizione alle carreggiate nord e sud del sottopasso, sito tra l'incrocio con Via Orazio e l'intersezione con Via Lago di Campotosto ;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i. ;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

ORDINA

- **il restringimento della carreggiata su entrambi i fornici del sottopasso ferroviario sito sulla Tiburtina, tra via Orazio e via Lago di Campotosto, per lavori da parte della società RFI spa nei giorni del 11 e 12 aprile 2017;**

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica con particolare riguardo ad un **"avviso" di restringimento della carreggiata**, da collocare all'imbocco del sottopasso oggetto dei lavori,

- che il restringimento del tratto stradale di cui trattasi (sia di notte che di giorno) sia limitata alle effettive esigenze di cantiere. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

1. La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa ai cantieri stradali dovrà essere coperta fino al termine dell'intervento;
1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
2. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
3. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell'avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, ALLA Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 10/04/2017

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano ROSSI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Rossi', is written over the typed name 'Ing. Giuliano ROSSI'.